

La pronuncia delle Sezioni Unite in tema di legge applicabile ai reati a evento differito.

di *Elio Giannangeli e Carolina Genoni*

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, SENTENZA 24 SETTEMBRE 2018
(UD. 19 LUGLIO 2018), N. 40986
PRESIDENTE CARCANO, RELATORE CAPUTO

Sommario. **1.** La questione di diritto rimessa alla Sezioni Unite. – **2.** Criterio dell'evento *vs* criterio della condotta. – **3.** Le Sezioni Unite avallano il criterio della condotta. – **4.** Brevi considerazioni sul rapporto tra *tempus commissi delicti* e successione di leggi penali.

1. La questione di diritto rimessa alla Sezioni Unite

Il 19 luglio 2018, con sentenza n. 40986, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul dibattuto tema dell'individuazione della legge penale applicabile ai reati in cui intercorra un significativo lasso di tempo tra integrazione della condotta ed il verificarsi dell'evento (cd. reati a evento differito), nel corso del quale sopravvenga una disciplina legislativa più sfavorevole per l'imputato.

La questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite era, infatti, la seguente: “*se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta ovvero quella vigente al momento dell'evento*”¹.

L'occasione veniva offerta da una vicenda relativa ad un sinistro stradale occorso nel gennaio 2016 a cui seguiva nell'agosto 2016 la morte della persona offesa quale esito del traumatismo riportato. Il conducente, sottoposto a procedimento penale, definiva la propria posizione con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di omicidio stradale ai sensi dell'art. 589 bis c.p.

Tale previsione normativa, però, non era in vigore nel momento in cui era avvenuto il sinistro - epoca in cui la condotta contestata godeva di un trattamento sanzionatorio più mite previsto dalla fattispecie di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle disposizioni sulla circolazione

¹ Cass. Pen., sez. 4, ord., 5 aprile 2018, n. 21286, in *Diritto penale contemporaneo*, 5/2018, con nota di Zirulia, *Alle Sezioni Unite la questione del tempus commissi delicti nei reati ad evento “differito”*.

strade, di cui all'art. 589 comma 2 c.p. - in quanto introdotta nel nostro ordinamento dalla l. 23 marzo 2016, n. 41, dunque in un momento successivo alla condotta, ma antecedente rispetto al verificarsi del suo esito mortale.

L'introduzione di una autonoma fattispecie incriminatrice - l'art. 589 bis c.p. - in luogo di una circostanza aggravante - l'art. 589 comma 2 c.p. - determinava un inasprimento della disciplina penalistica del fatto tipico in esame, laddove inibiva la possibilità di ricorrere al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, con conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio più severo.

Avverso la sentenza del giudice di merito l'imputato ricorreva per Cassazione e la Suprema Corte, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sul *thema decidendum*, rimetteva la questione alle Sezioni Unite nei termini sopra indicati.

2. Criterio dell'evento vs criterio della condotta

È proprio dal contrasto registrato nella giurisprudenza di legittimità, ampiamente illustrato nell'ordinanza di rimessione, che ha preso le mosse l'*iter* decisionale delle Sezioni Unite.

La Corte ha sinteticamente ripercorso le precedenti pronunce che avevano delineato i due orientamenti di segno opposto in tema di legge applicabile ai reati a evento differito: il primo, espresso nelle sentenze *Sandrucci*² e *Calamita*³, secondo cui la legge penale applicabile sarebbe quella in vigore al momento dell'evento, ancorchè più sfavorevole (cd. criterio dell'evento), ed il secondo, enunciato nella sentenza *Bartesaghi*⁴, relativamente ad una vicenda analoga a quella in esame, in forza del quale dovrebbe trovare applicazione la legge in vigore nel momento in cui è stata posta in essere la condotta (cd. criterio della condotta).

² Cass. Pen., sez. 4, 17 aprile 2015, n. 22379, in *Diritto penale contemporaneo*, 4/2015, con nota di Zirulia, *Irretroattività sfavorevole e reati d'evento lungo-latente*, relativa alla fattispecie di omicidio colposo per inosservanza delle norme antinfortunistiche, integrata a seguito del decesso tra il 2007 ed il 2009 di due lavoratori che erano stati esposti ad asbesto tra il 1970 ed il 1980. L'evento mortale, imputabile all'insorgenza di un mesotelioma pleurico - patologia nota per il periodo di lunga latenza -, si era verificato molti anni dopo la condotta e in questo lasso temporale erano sopravvenute due modifiche legislative che avevano comportato l'innalzamento dei limiti edittali dell'art. 589 c.p. (l. 21 febbraio 2006, n. 102 e d.l. 23 maggio 2008, n. 93, convertito l. 24 luglio 2008, n. 125).

³ Cass. Pen., sez. 5, 13 marzo 2014, n. 19008, Rv. 260003, in *Cassazione penale*, 2015, 1872 ss., che ha ritenuto corretta l'applicazione della circostanza aggravante del metodo mafioso, introdotta dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito l. 12 luglio 1991, n. 203, anche nei confronti di un concorrente nel reato di importazione e detenzione di armi da guerra, che aveva intrapreso le trattative illecite - portate a termine dagli altri correi in un secondo momento - prima della sua entrata in vigore.

⁴ Cass. Pen., sez. 4, 5 ottobre 1972, n. 8448, Rv. 122686, relativa alla fattispecie di omicidio colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale in cui tra condotta ed evento era intercorso un significativo lasso temporale, nel corso del quale era sopravvenuta una modifica normativa (l. 11 maggio 1996, n. 296) che inaspriva il trattamento sanzionatorio originariamente previsto.

Il punto nevralgico delle pronunce indicate consiste nella determinazione del *tempus commissi delicti* nei reati a evento differito, atteso che, per definire il rapporto intercorrente tra momento della commissione e trattamento sanzionatorio applicabile, la giurisprudenza si richiama alla consumazione del reato.

Il primo orientamento, con la sentenza Sandrucci, propendeva per la coincidenza tra *tempus commissi delicti* e momento consumativo, stabilendo che per il trattamento sanzionatorio, anche nelle fattispecie in cui si registri una discrasia temporale tra condotta ed evento, debba aversi riguardo “*a quello vigente al momento della consumazione del reato: cioè al momento dell’evento lesivo*”. In sintesi, alla base del cd. criterio dell’evento vi sarebbe il principio secondo cui in tema di successione di leggi penali nel tempo, come disciplinata dall’art. 2 c.p., il *tempus commissi delicti* debba essere collocato al momento della consumazione del reato (che nel caso di specie coincide con il verificarsi dell’evento lesivo).

Al contrario, il secondo orientamento, seppur sancito da un precedente giurisprudenziale risalente, ma condiviso tanto dall’ordinanza quanto, come si vedrà, dalle Sezioni Unite, affermava il principio in forza del quale il *tempus commissi delicti* dovrebbe essere individuato in corrispondenza della realizzazione o esaurimento della condotta.

La sentenza Bartesaghi osservava, infatti, che “*al fine di stabilire la legge applicabile, non si tratta di individuare il momento della consumazione, ma quello nel quale il reato è stato commesso, come espressamente stabilisce la legge. E se vi sono reati nei quali commissione e consumazione coincidono, ve ne sono altri nei quali il momento della consumazione, col realizzarsi dell’evento, si verifica successivamente o può verificarsi successivamente*”. Aderendo, al contrario, al criterio dell’evento, si applicherebbe la legge penale più sfavorevole ad una condotta interamente esauritasi sotto il vigore della *lex mitior* (che non prevedeva il fatto come reato o lo puniva meno severamente), con l’effetto di determinare “*quell’incertezza sul grado di illiceità del comportamento umano che è escluso in modo assoluto dal principio di irretroattività*”⁵.

3. Le Sezioni Unite avallano il criterio della condotta

Preliminarmente, nella pronuncia in commento la Corte ha rigettato la richiesta formulata dal Procuratore Generale volta a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 4 c.p., nella parte in cui fa riferimento alla commissione del *reato* e non del *fatto* anche per gli illeciti penali ad evento differito.

Le Sezioni Unite, infatti, non hanno condiviso la lettura della norma offerta dal Procuratore Generale, incentrata sulla concezione di *reato* quale *triade* inscindibile dei suoi elementi costitutivi (condotta – nesso causale – evento

⁵ *Ibidem*.

naturalistico) e a cui conseguirebbe necessariamente la sovrapposizione tra momento commissivo e consumativo, contraria al principio di irretroattività sancito dall'art. 25 comma 2 cost.

La Corte ha rilevato, invece, come il termine *fatto* indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 si riferisca alla fattispecie non (o non più) penalmente sanzionata, mentre il termine *reato* del comma 4 si riferisca alla fattispecie penalmente sanzionata e, in quanto tale, assoggettata al regime della successione di leggi penali. La mancanza di una definizione legislativa di *tempus commissi delicti*, come solidamente affermato in dottrina, implica l'impossibilità di delineare i confini del momento commissivo in termini generalizzanti, in favore di un continuo adattamento alla *ratio* dei singoli istituti e ai principi che li governano.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto che *“il riferimento letterale alla “commissione del reato” non è di ostacolo all'individuazione della condotta dell'agente quale punto di riferimento cronologico della successione di leggi: la mancanza nel codice penale di una nozione onnicomprensiva di tempus commissi delicti e la valenza dei richiami al “fatto” e al “reato” nell'art. 2 c.p. convengono nell'individuazione di un'area semantica dell'espressione “reato commesso”, nella quale è riconducibile, in via interpretativa, il criterio della condotta, senza fuoriuscire dall'ambito dei significati autorizzati dal testo legislativo, ossia dal quarto comma dello stesso art. 2 c.p.”* (p. 18).

Passando, poi, alla questione cruciale della pronuncia, la Corte ha, come detto, aderito al criterio della condotta, e ha ancorato la propria presa di posizione alla i) funzione di garanzia svolta dal principio di irretroattività della legge sfavorevole e alla ii) funzione costituzionale della pena.

i) Secondo la Corte, la *ratio* del principio costituzionale secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, sancito dall'art. 25 comma 2 cost., risponde alla duplice esigenza, presidiata anche da norme di rango sovranazionale (si pensi all'art. 7 § 1 CEDU), di garantire all'individuo la piena libertà di autodeterminarsi – tramite la possibilità di prevedere le conseguenze penali della propria condotta – e di tutelarla contro gli arbitri del legislatore: *“è dunque la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la “calcolabilità” delle conseguenze penali e, con essa, l'autodeterminazione della persona”* (p. 19). La portata effettiva di tale garanzia verrebbe inevitabilmente neutralizzata, qualora il soggetto agente non fosse messo nelle condizioni di valutare le ricadute penali del proprio agire, poiché destinatario di una normativa più severa applicata retroattivamente, in quanto successiva rispetto al momento in cui egli ha commesso il fatto.

ii) La Corte ha altresì richiamato la duplice funzione costituzionale della norma penale per individuare nella condotta il momento in cui deve essere fissato il *tempus commissi delicti*, in quanto, come insegna la dottrina più

autorevole⁶, è proprio quello il frangente in cui il soggetto agisce o omette di compiere l'azione doverosa e si sottrae all'azione motivante o deterrente della norma incriminatrice: quella *general-preventiva* che vede la minaccia della pena da parte del legislatore quale strumento intimidatorio, la cui efficacia può concretizzarsi solo se il comportamento vietato viene fissato nella legge prima del fatto, nonchè quella *rieducativa*, che racchiude tra i suoi presupposti la *colpevolezza* dell'agente, atteso che, come chiarito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2018 menzionata dal Collegio, “*la possibilità di conoscere la norma penale [...] è presupposto della rimproverabilità del fatto*”, in forza dell'affidamento del soggetto nell'ordinamento legale in vigore al momento della sua commissione⁷.

Peraltro, in un caso come quello in esame, l'inflizione del trattamento sanzionatorio più grave all'agente, che nel momento in cui ha integrato la condotta non poteva né conoscere né prevedere l'intervento *in peius* del legislatore, appare ancor più *paradossale*⁸, posto che egli non aveva neppure agito con dolo ma con colpa, e dunque l'evento esulava dalla sua sfera di volizione.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, le Sezioni Unite della Cassazione hanno annullato la sentenza impugnata che aveva applicato la pena prevista dalla normativa più sfavorevole sopravvenuta alla condotta e vigente al momento dell'evento, enunciando il seguente principio di diritto: “*in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta*”.

4. Brevi considerazioni sul rapporto tra *tempus commissi delicti* e successione di leggi penali

In assenza di una disposizione normativa che, nelle ipotesi dei *reati a tempi plurimi*, quali i reati *ad azione frazionata* o i reati *a evento differito*, e dei *reati permanenti* e *abituati*, regoli espressamente l'individuazione della legge

⁶ Cfr. Marinucci-Dolcini, *Manuale di diritto penale, Parte Generale*, 6^a ed., 2017, p. 142; Mantovani, *Diritto penale, Parte Generale*, 10^a ed., 2017, p. 94; Pulitanò, *Diritto penale*, 7^a ed., 2017, p. 568 e s.

⁷ La Corte ha inoltre richiamato una più risalente sentenza della Corte costituzionale, n. 364 del 1988, che aveva affermato che “*ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo – sulla base dell'affidamento nell'ordinamento legale in vigore al momento del fatto – quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione: aspettativa che sarebbe, per contro, manifestamente frustrata qualora il legislatore potesse sottoporre a sanzione criminale un fatto che all'epoca della sua commissione non costituiva reato o era punito meno severamente*”, cfr. p. 22 della pronuncia in commento.

⁸ In questi termini si era espressa l'ordinanza di rimessione a p. 11.

penale applicabile in caso di successione di norme modificative in senso peggiorativo della disciplina, risulta problematico stabilire il *tempus commissi delicti* quando il fatto sia stato commesso in parte sotto la legge precedente più favorevole in parte sotto la successiva sfavorevole.

Le Sezioni Unite, aderendo al criterio della condotta, hanno recepito la tesi da tempo sostenuta in dottrina che ancora il *tempus commissi delicti* al momento dell'azione o dell'ultima azione, nei reati commissivi, e al momento in cui andava compiuta l'azione doverosa, nei reati omissivi, quale soluzione più persuasiva che discende dalla funzione general-preventiva della norma penale⁹.

Solo la legge vigente al momento della condotta poteva essere conosciuta dall'autore del reato e poteva perciò guidarlo nel proprio comportamento, funzione che non le è più consentito svolgere quando, esaurita l'azione o l'omissione, l'evento tipizzato nella norma incriminatrice si verifica dopo un significativo lasso temporale, come accade nei reati *a evento differito*.

L'attenzione viene dunque focalizzata sulla finalità della disciplina della successione di leggi penali nel tempo, che alla luce dei principi costituzionali di legalità, uguaglianza e colpevolezza si traduce nella ragionevole possibilità di “calcolare” le conseguenze penali della propria condotta.

Nel quadro appena delineato emerge, allora, l’“equivoco” in cui erano incorse le precedenti pronunce di legittimità che aderivano al criterio dell'evento e consistente nell'aver sovrapposto il *tempus commissi delicti* con il momento consumativo del reato¹⁰; in tema di successioni di leggi penali, il tempo del commesso reato non coincide necessariamente con la sua consumazione: nei reati d'evento deve aversi riguardo al momento della condotta che, come si è visto, può precedere anche in misura significativa quello della consumazione (corrispondente alla verifica dell'evento).

La determinazione del tempo del commesso reato è, dunque, un'operazione che non deve essere intrapresa in una prospettiva sistematica e generale, ma deve individuare tanti *tempi commissi delicti* quanti sono gli istituti che ne dipendono, sulla base delle esigenze e dei principi che li informano; per richiamare gli esempi ricordati dalla Corte, si pensi alla decorrenza del termine prescrizione, per cui è prevista una disciplina specifica all'art. 158 c.p., nonché alla recidiva, alla sospensione condizionale della pena, al perdono giudiziale e all'amnistia, le cui norme di riferimento, artt. 99, 163, 169 e 151 c.p., recano una formulazione espressiva del sintagma “reato commesso”.

⁹ Si veda la nota n. 6 del presente lavoro.

¹⁰ In questi termini si è espresso Zirulia, *Le Sezioni Unite sul tempus commissi delicti nei reati a cd. evento differito (con un obiter dictum sui reati permanenti e abituali)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4 ottobre 2018, par. 7. Lo stesso Autore, in sede di commento alla sentenza *Sandrucci*, aveva già evidenziato come tale sovrapposizione fosse “pericolosamente fuorviante, giacchè conduce ad adottare un'interpretazione dell'art. 2 c.p. contraria al sistema di garanzie delineato dalla Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo”, cfr. Zirulia, *Irretroattività sfavorevole*, cit., p. 441 ss.

Chiarito dunque il criterio da adottare in relazione ai reati ad evento differito, la Corte si è infine soffermata sull'individuazione del *tempus commissi delicti* nei reati permanenti e abituali, caratterizzati come noto dal protrarsi nel tempo della stessa condotta tipica (pp. 23-24).

Con riferimento al *reato permanente*, la giurisprudenza di legittimità ha fissato il momento commissivo nella cessazione della permanenza, ritenendo che qualora la condotta antigiuridica si protragga nel vigore della nuova legge sfavorevole, sia quest'ultima a dover trovare applicazione a condizione che la permanenza della condotta illecita si traduca in una violazione *colpevole* della normativa sopravvenuta¹¹

Le medesime considerazioni valgono per il *reato abituale*, in relazione al quale il *tempus commissi delicti*, ai fini della successione di leggi penali, coincide con la realizzazione dell'ultima condotta tipica integrante il fatto di reato, a condizione, però, che dopo la modifica normativa vengano realizzati tutti gli elementi costitutivi del reato¹².

Sul punto, si condivide la critica già sollevata¹³ con riferimento alla carenza di esaustività della presente pronuncia, nei limiti in cui ha omesso di specificare quale disciplina debba essere applicata alle condotte integrate *prima* dell'entrata in vigore della legge più sfavorevole, e dunque se debbano anch'esse sottostare al nuovo regime più sfavorevole, coerentemente ad una concezione *unitaria* della fattispecie, ma evidentemente in contrasto con il principio di irretroattività della disciplina più severa, oppure se debba preferirsi una concezione *frazionata* del reato, che implichi l'assoggettamento alla normativa più favorevole vigente al momento della loro commissione.

Con riferimento ai reati *di durata*, la questione relativa alla determinazione del *tempus commissi delicti* relativamente alla successione di leggi penali resta, dunque, ad oggi priva di soluzione e sarà senza dubbio oggetto di nuove dispute esegetiche.

In conclusione, quella dell'individuazione della legge penale applicabile è solo una delle problematiche che orbitano intorno alla gestione delle fattispecie a cd. *evento differito*, sia dal punto di vista della qualificazione sostanziale che dell'applicazione processuale, la cui trattazione merita una futura e più approfondita riflessione.

¹¹ Sul punto si veda Pulitanò, *Diritto penale*, cit., p. 569, secondo cui “*la normale vacatio legis*” (*la legge entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione*) è una sufficiente salvaguardia di questa esigenza”.

¹² La Corte ha proposto quale esempio emblematico della problematica in esame, l'applicazione del reato di atti persecutori, previsto dall'art. 612 *bis* c.p., ai fatti parzialmente commessi prima della sua entrata in vigore.

¹³ Zirulia, *Le Sezioni Unite sul tempus commissi delicti nei reati a cd. evento differito*, cit., par. 8.